

COMUNE DI POGGIO SAN VICINO



PROVINCIA DI MACERATA
REGIONE MARCHE

OGGETTO : **CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE
AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO 447/95**

TAVOLA

ELABORATI:
RELAZIONE

REV. DATA

00	GENNAIO'09

Del presente documento è valida solamente la versione con indice di revisione più alta



Sistemi Integrati Gestione Energia Ambiente Sicurezza
Consulenza e Progettazione

Via C. Battisti, 1 – 60022 CASTELFIDARDO (AN)
www.sigeasrl.it E-mail sigea@sigeasrl.it
Tel. 0717823297 r.a. Fax 0717823324

File: 537WAA01

SOCIETA' CERTIFICATA DA:



DoTT. CICCARELLI FABIO

VIA PODGORA, 60

60022 CASTELFIDARDO (AN)

ORDINE CHIMICI MARCHE N.443

Tecnico competente in acustica riconosciuto dalla Regione Marche con
D.R.G.M. n° 2886/AMB del 23/11/98 (BUR n° 4 del 15/01/99)

Collaboratori: **Ing. Luca Guzzini**

Indice

- 1. Introduzione**
- 2. Quadro normativo**
- 3. Competenze Stato, Regioni, Province e Comuni**
- 4. Classi Acustiche e valori limite sonori**
- 5. Le infrastrutture stradali, valori limite e fasce di pertinenza**
- 6. Piano di classificazione acustica**
 - 6.1 Metodologia utilizzata, fasi di lavoro e criteri generali
 - 6.2 Individuazione delle classi acustiche
 - 6.2.1 Individuazione delle aree particolarmente protette - classe I
 - 6.2.2 Individuazione delle aree prevalentemente industriali classe V e esclusivamente industriali classe VI
 - 6.2.3 Individuazione delle aree in classe II prevalentemente residenziali, classe III aree di tipo misto e classe IV aree ad intensa attività umana
 - 6.2.4 Casi particolari di classificazione per le aree poste classe III, classe IV
 - 6.3 Classificazione delle infrastrutture stradali
- 7. Modalità di controllo**
- 8. Sanzioni amministrative**
- 9. Procedura per l'approvazione del piano di classificazione**
- 10. Elaborati**

1. Introduzione

L'inquinamento da rumore è una delle cause di malessere ambientale più diffusa ed insidiosa, particolarmente presente in ambiti territoriali urbani ad elevata densità abitativa ed alto sviluppo economico, in cui le esigenze di mobilità ed il livello di motorizzazione sono molto elevati.

In passato, pur essendo ben nota la presenza di situazioni di inquinamento acustico negli ambiti cittadini, se ne sono ampiamente trascurati o, quantomeno, sottovalutati gli effetti rispetto ad altre forme di inquinamento, come ad esempio quello chimico.

Infatti, per lungo tempo il rumore ambientale è stato considerato essenzialmente un fenomeno fisico, misurabile strumentalmente, che in determinati casi particolarmente gravi poteva provocare danni all'organo dell'udito.

Oggi sappiamo che questa concezione è falsa, in quanto il rumore provoca reazioni che riguardano l'insieme dell'organismo e della psiche dell'ascoltatore.

Ovvero, gli effetti del rumore possono essere oltre che uditivi, ovvero riguardanti direttamente l'organo sensoriale, anche extrauditivi, nel senso che possono riguardare altri organi o apparati umani o possono interagire con la sfera psicosociale.

Tali effetti possono provocare nel caso più grave danni alla salute, nei casi meno acuti ma più frequenti sensazioni di disturbo o di fastidio.

Il danno specifico più grave dell'organo dell'udito è rappresentato dalla cosiddetta sordità o ipoacusia neurosensoriale, che generalmente può riscontrarsi a seguito di esposizioni prolungate (diversi anni) a livelli di rumore molto elevati (tipicamente superiori a 80 dB(A)).

Condizioni sonore di questo tipo possono verificarsi essenzialmente in ambienti lavorativi di tipo industriale.

Nell'ambiente urbano i livelli di rumore sono generalmente compresi tra 40 dBA e 80 dBA e in questo intervallo si riscontra l'insorgenza di effetti extrauditivi, sia di tipo fisiologico, che psicologico e psicosociale.

Il grado di disturbo o di fastidio di tali effetti è ovviamente correlabile al livello sonoro del rumore e a caratteristiche soggettive del ricevitore, quali ad esempio, la personalità, il tipo di attività in corso di svolgimento, lo stato di affaticamento fisico o psichico, la possibilità di previsione, di identificazione e di controllo delle sorgenti di rumore, il contenuto informativo sul rumore.

Tra gli effetti principali di disturbo, o comunque di fastidio, provocati dal rumore i più importanti sono:

- l'interferenza con varie attività umane, come ad esempio la comunicazione parlata;
- il disturbo del sonno e del riposo;
- l'influenza sull'attenzione, sulla capacità di concentrazione e apprendimento, sul rendimento intellettuale e lavorativo;
- il disturbo psicologico.

E' del tutto evidente quindi che la presenza in ambito urbano di condizioni di inquinamento acustico può interferire in modo anche rilevante con le attività di lavoro, di studio, di riposo e di relazione e, in definitiva, può contribuire al peggioramento della qualità della vita.

2. Quadro normativo

L'inquinamento da rumore negli ambienti di vita è divenuto per la prima volta oggetto di norme ambientali con il DPCM 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto stabiliva che il territorio comunale dovesse essere suddiviso in zone acusticamente omogenee, secondo sei classi, per ciascuna delle quali venivano fissati i limiti massimi ammissibili del livello equivalente di intensità sonora.

Dopo l'annullamento da parte della Corte Costituzionale di alcune parti del DPCM 1/3/91 che imponevano attività a Comuni e Regioni e che si riferivano al collegamento tra zonizzazione, limiti, piani di risanamento e piani regionali, è stata approvata dal Parlamento la legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

In tale legge sono fissate le finalità, sono definiti i concetti fondamentali (inquinamento acustico, sorgenti sonore fisse e mobili, valori limite di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità) e sono stabilite le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni, ribadendo che tra le competenze dei Comuni figura la classificazione acustica del territorio comunale.

Ovviamente, trattandosi di una legge quadro, essa fissa i principi generali, demandando gli aspetti particolari ed applicativi a leggi, decreti e regolamenti di attuazione.

Le norme di riferimento risultano:

Decreto 24 luglio 2006: Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno (G.U. n. 182 del 07/08/06).

Deliberazione n. 809 del 10 luglio 2006: L.447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e L.R.28/2001: "Modifica criteri e linee guida approvati con DGR 896 del 24.06.2003".

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.194: Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU n.222 del 23-9-2005).

D.P.C.M. 30 marzo 2004, n° 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n°447 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1 giugno 2004 n°127).

D.G.R. Marche n. 896 del 24 giugno 2003. Deliberazione della Giunta Regionale. Legge n°447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche". Approvazione del documento tecnico "Criteri e Linee Guida di cui: all'art. 5, comma 1, punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20, comma 2 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 28". (B.U.R. Marche n° 62 del 11/07/03)

Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262: Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU n. 273 del 21-11-2002- Suppl. Ordinario n.214). Il decreto abroga le seguenti disposizioni: D.Lvo 135/92; D.Lvo 136/92; D.Lvo 137/92; D.M. 316\94; D.M. 317/94.

Legge 31 luglio 2002, n.179: Disposizioni in materia ambientale. (GU n. D.M. 23 novembre 2001: Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001).

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 23 novembre 2001, "Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

Legge Regione Marche n. 28 del 14 novembre 2001: "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche".

Decreto 31 maggio 2001: Recepimento della decisione 2000/63/CE della commissione del 18 gennaio 2000, che modifica la decisione 96/627/CE della commissione del 17 ottobre 1996, recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote.(G.U. n. 147 del 27/06/2001).

D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304: Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447 (G.U. del 26-7-2001 n. 172).

Legge 23 marzo 2001, n. 93: Disposizioni in campo ambientale.

D. M. 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte delle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. (G.U. del 6 dicembre 2000, n. 285).

Legge 21 novembre 2000, n. 342: Misure in materia fiscale, Artt. 90-91-92-93-94-95 (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) - (S.O. n. 194 G.U. n. 276 del 25.11.2000).

D. L.vo 18 agosto 2000 n. 262: Antirumore.

Decreto 13 aprile 2000: Recepimento della direttiva 1999/101/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.

D.M. 3 dicembre 1999: Procedura antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.

D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.

D.P.R. 9 novembre 1999 n. 476: Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11.12.1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni (G.U. del 17.12.1999, n. 295).

D. M. 20 maggio 1999: Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (G.U. del 24.09.1999, n. 225).

D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215: Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. Abroga il Dpcm 18 settembre 1997. (G.U. del 2.07.1999 n. 153).

D.M. 3 dicembre 1999: Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti (G.U. del 10.12.1999, n.289).

D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459: Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11, L. 447/1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (G.U. n. 2 del 4/1/99).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) , e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della l. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (Gazz. Uff., 26 maggio, n. 120).

DM 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico (G.U. n. 76 dell'1/4/98).

DPR 11 dicembre 1997 n. 496: Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili" (GU n. 20 del 26/1/98).

DPCM 5/12/1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi delle sorgenti sonore interne e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. (G.U. n. 297 del 22/12/97).

DPCM 14/11/1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. n. 447\1995. (GU n. 280 dell'1/12/97).

DM 31/10/1997: Metodologia di misura del rumore aeroportuale ai fini del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile (GU n. 267 del 15/11/97).

DPCM 18/9/1997: Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante (GU n. 233 del 6/10/97).

D.M. 11 dicembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati nelle zone diverse da quelle esclusivamente industriali o le cui attività producono i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali (G.U. n. 52 del 4/3/97).

LEGGE QUADRO sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447: Principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Disciplina tutte le emissioni sonore prodotte da sorgenti fisse e mobili. (S. O. G.U. n. 254 del 30/10/95).

D.M. 25 marzo 1994, n. 317: Regolamento recante norme relative al livello di potenza acustica ammesso per i tosaerba (G.U. 27.05.1994, n. 122). Abrogato dal Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

D.M. 4 marzo 1994, n. 316: Regolamento recante norme in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici. (G.U. 27.05.1994, n. 122). Abrogato dal Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 137: Attuazione della Direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (G.U. 19.02.1992, n. 41). Abrogato dal Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 136: Attuazione delle Direttive 88/180/CEE e 88/181/CEE in materia di livello di potenza acustica ammesso nei tosaerba (G.U. 19.02.1992, n. 41). Abrogato dal Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 135: Attuazione delle Direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici (G.U. 19.02.1992, n. 41). Abrogato dal Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 134: Attuazione delle Direttiva 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici (G.U. 19.02.1992, n. 41).

D.P.C.M. 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

3. Competenze Stato, Regioni, Province e Comuni

La Legge Quadro n. 447/95 definisce quali competenze dello Stato:

- il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e abbattimento del rumore;
- il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;
- l'adozione piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, province e comuni;
- l'adozione di svariati atti legislativi, fra cui:
 - Determinazione valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità;
 - Determinazione tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico emesso dalle infrastrutture di trasporto e della relativa disciplina;
 - Determinazione requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti;
 - Indicazione dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti;
 - Determinazione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse;
 - Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo;
 - Determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina;
 - Determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina.

Le Regioni sono invece chiamate, entro il quadro di principi fissato in sede nazionale, a promulgare proprie leggi definendo, in particolare, i criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico da parte dei Comuni.

A tal proposito la Regione Marche ha emanato la Legge regionale 14/11/2001 n. 28 – “Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche” e con la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n° 896 del 24/06/2003 pubblicata sul B.U.R. Regione Marche n. 62 del 11/07/2003 e Delibera n°809 del 10/07/2006 ha provveduto ad emanare le linee guida, a cui i Comuni devono attenersi per la redazione dei Piani di classificazione acustica e dei Piani di risanamento acustico.

Alle Province sono affidate funzioni amministrative, di controllo e vigilanza delle emissioni sonore.

Ai Comuni, infine, sono affidati compiti molteplici, tra i quali:

- la zonizzazione acustica del territorio comunale secondo i criteri fissati in sede regionale.
- il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata e le determinazioni della zonizzazione acustica;
- la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive, sportive, ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitino l'utilizzo e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'adeguamento dei regolamenti d'igiene e sanità e di polizia municipale;
- l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luoghi pubblici, anche in deroga ai limiti fissati per la zona.

4. Classi acustiche e valori limite

La zonizzazione acustica, così come prevista dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e dall’articolo 2 della legge regionale n.28 del 14/11/2001 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche”, consiste nella suddivisione del territorio comunale nelle sei classi riportate nella tabella **A**, con riferimento sia al territorio urbanizzato sia a quello in cui le trasformazioni urbanistiche sono ancora in atto.

Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa, per ciascuna classe, i limiti massimi di esposizione al rumore all’interno di ogni zona territoriale, utilizzando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione ponderato A, espresso in dB(A) ed associando ad ogni zona quattro coppie di valori limite, uno per il periodo diurno (dalle ore 6 alle 22) e uno per il periodo notturno (dalle ore 22 alle 6).

Tabella A: Classificazione del territorio comunale (art. 1 del D.P.C.M. 14.11.97)

<p>CLASSE I - aree particolarmente protette</p> <p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p>CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali</p>
<p>CLASSE III - aree di tipo misto</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici</p>
<p>CLASSE IV - aree di intensa attività umana</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie</p>
<p>CLASSE V - aree prevalentemente industriali</p> <p>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI - aree esclusivamente industriali</p> <p>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi</p>

Due coppie di valori sono relativi alla disciplina delle sorgenti sonore e sono:

- valori limite di emissione;
- valori limite di immissione (suddivisi in assoluti e differenziali).

Le altre due coppie sono invece relative alla pianificazione delle azioni di risanamento e sono:

- valori di attenzione;
- valori di qualità.

La definizione di tali valori limite è riportata nella Legge 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, mentre i valori numerici sono fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, così come riportato sinteticamente nelle tabelle seguenti.

Tabella B: Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del D.P.C.M. 14/11/97)

Definizione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.		
Classi di destinazione d’uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Note: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tabella C: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del D.P.C.M. 14/11/97)

Definizione: il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall’insieme delle sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.		
Classi di destinazione d’uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Note: I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all’art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all’interno delle rispettive fasce di pertinenza. All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Tabella: Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A) (art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97)

Definizione: la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi.

Differenza in dB(A)	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
	5	3

Note: Tali valori non si applicano:

- nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;
- nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- alla rumorosità prodotta da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Tabella: Valori limite di attenzione - Leq in dB(A) (art. 6 del D.P.C.M. 14/11/97)

Definizione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Per tutte le classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
se riferiti ad un'ora	I valori della tabella C aumentati di 10 dB(A)	I valori della tabella C aumentati di 5 dB(A)
se relativi ai tempi di riferimento	i valori di cui alla tabella C	i valori di cui alla tabella C

Tabella D: Valori di qualità - Leq in dB(A) (art.7 del D.P.C.M. 14/11/97)

Definizione: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadron°447.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Pertanto, in accordo con quanto affermato nelle Linee guida della Regione Marche, la classificazione acustica del territorio, fornendo il quadro di riferimento per i valori limite del rumore ambientale, consente:

- di verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio provocano un superamento dei limiti di zona e, quindi di impostare le necessarie strategie di bonifica mediante i piani di risanamento acustico;
- di fornire, già in fase di progettazione, indicazioni sulle caratteristiche di emissione acustica di nuovi impianti, infrastrutture opere o interventi;
- di fornire elementi utili per la previsione di nuove destinazioni d'uso del territorio;
- di orientare le scelte urbanistiche sulle aree di nuova urbanizzazione, tenendo conto anche del parametro costituito dal clima acustico.

Perciò, nel quadro normativo delineato dalla Legge 447/95 e dai decreti conseguenti, la classificazione in zone acusticamente omogenee risulta essere un atto tecnico-politico complesso e con rilevanti implicazioni.

Infatti essa disciplina l'uso del territorio tenendo conto del parametro ambientale connesso con l'impatto acustico delle attività svolte e di tale parametro devono tenere conto gli strumenti urbanistici (piani regolatori, piani dei trasporti, piani urbani del traffico ecc..).

Obiettivi principali di tale attività di governo del territorio è quello di renderlo meno vulnerabile ai fattori di rumorosità ambientale, mediante la prevenzione del deterioramento delle zone non inquinate, con particolare riguardo alle nuove aree di urbanizzazione, ed il risanamento delle zone ad elevato inquinamento acustico.

5. Le infrastrutture stradali, valori limiti e fasce di pertinenza

Il rumore dovuto alle infrastrutture di trasporto, sia all'esterno che all'interno del territorio urbano, risulta sempre particolarmente elevato, per cui appare evidente l'importanza di una attenta trattazione di tali infrastrutture viarie nell'ambito della classificazione acustica.

Ciò è stato riconosciuto anche dal D.P.C.M. 14/11/97, in cui viene prevista una normativa specifica, da emanare con specifici decreti attuativi, per la determinazione dei livelli acustici ammissibili per le infrastrutture di trasporto e per le relative fasce di pertinenza.

Pertanto come atto preliminare alla classificazione acustica del territorio si è proceduto alla analisi delle infrastrutture di trasporto, sia per individuare le fasce di pertinenza previste dalla legislazione vigente, all'interno delle quali valgono limiti acustici specifici della particolare tipologia di infrastruttura di trasporto, sia per individuare l'influenza di tali infrastrutture sull'uso del territorio.

Il D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" stabilisce, in applicazione della Legge quadro sull'inquinamento acustico, che i valori limite assoluti di immissione e di emissione ed i valori di attenzione non si applicano al rumore prodotto dalle singole infrastrutture di trasporto, all'interno di fasce territoriali di pertinenza.

Per le infrastrutture stradali è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 che individua due fasce di pertinenza territoriali all'interno delle quali il rumore stradale è disciplinato autonomamente dalla zonizzazione acustica comunale.

In applicazione a tale normativa le strade vengono classificate in base alle definizioni del Codice della Strada ed in base alla preesistenza o meno della infrastruttura in oggetto alla quale vengono poi applicati i limiti riportati nelle seguenti tabelle:

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M 5.11.01 e geom. per la costruzione della strada)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C ₁	250	50	40	65	55
	C ₂	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

Tabella 1: valori limite infrastruttura stradale di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

* per le scuole vale solo il periodo diurno

Tabella 2: valori limite infrastruttura stradale esistenti

6. Piano di classificazione acustica

La classificazione acustica è un atto di governo del territorio, poiché ne disciplina l'uso e ne vincola le modalità di sviluppo.

Infatti con la classificazione acustica si suddivide il territorio comunale in classi in ognuna delle quali si assumono dei limiti massimi da non superare nello svolgimento di qualunque attività che può produrre inquinamento acustico.

E' importante sottolineare che la classificazione acustica non è solo la procedura con la quale si stabiliscono gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, bensì anche la procedura mediante la quale si pianificano gli obiettivi ambientali di un'area attraverso l'individuazione dei valori di qualità acustica.

Dal punto di vista procedurale, si tratta di un'operazione di carattere urbanistico e la legge prescrive il coordinamento con gli strumenti urbanistici già adottati dai comuni e con altri piani previsti da normative ambientali (PUT, PEN, Piani paesaggistici,.....). Infatti la Delibera di Giunta Regione Marche n. 896 AM/TAM del 24/06/03: individua le linee guida utili ad uniformare le modalità di classificazione acustica del territorio; fornisce all'Amministrazione Comunale uno strumento tecnico per la realizzazione dei piani di classificazione acustica; stabilisce che il piano di classificazione acustica, una volta approvato dal Comune, fornirà la suddivisione acustica del territorio che farà da guida agli strumenti urbanistici comunali.

6.1 Metodologia utilizzata, fasi di lavoro e criteri generali

La classificazione acustica, è stata impostata sulla tipologia d'uso del territorio, ovvero sulle sue prevalenti condizioni di effettiva fruizione, e non sullo stato acustico esistente.

Di tale stato si è comunque tenuto conto, al fine di verificare la correttezza della ipotesi effettuata sull'uso del territorio e sulla rumorosità delle sorgenti acustiche presenti nell'area considerata.

Per la classificazione acustica del territorio comunale possono essere utilizzate:

- a) metodologie di tipo qualitativo;
- b) metodologie di tipo quantitativo;
- c) metodologie di tipo quantitativo – qualitativo.

Con il **metodo qualitativo** la classificazione è ottenuta come risultato di una analisi del territorio, sulla base delle destinazioni previste dai Piani Urbanistici esistenti, della situazione topografica e di un'analisi dell'uso del territorio (tipologia di edifici, presenza di uffici e di esercizi commerciali, presenza di insediamenti artigianali e industriali) non direttamente basata su dati quantitativi. Questa metodologia ha il vantaggio di poter essere utilizzata anche in mancanza di un'ampia ed aggiornata base di dati quantitativi.

Le **metodologie di tipo quantitativo** sono basate sull'analisi di dati quantitativi e sul calcolo di indici e parametri caratteristici dell'uso del territorio. Tale metodologia consente una conoscenza più accurata delle caratteristiche del territorio dal punto di vista della connessione tra attività svolte ed immissione di rumore e, in determinati casi, può portare anche ad una classificazione di tipo quasi automatico.

Le **metodologie di tipo quantitativo – qualitativo** sono basate sulla utilizzazione di dati di tipo quantitativo per uno o più descrittori dell'uso del territorio (ad esempio dati relativi alla densità abitativa che sono più facilmente reperibili), mentre per gli altri, di più difficile ed incerta reperibilità, ci si avvarrà di conoscenze di tipo qualitativo.

La Regione Marche per la classificazione acustica del territorio consiglia l'uso di metodologie di tipo quantitativo per comuni medio-grandi, mentre per i piccoli comuni, in cui la conoscenza dell'uso del territorio è più diretta e meno complessa, è consigliato l'uso di metodologie di tipo qualitativo o quanti/qualitativo.

Nel caso del Comune di Poggio San Vicino, in base alle informazioni fornite dall'amministrazione comunale e dall'ufficio tecnico, si è seguita la metodologia di tipo qualitativo, in quanto la conoscenza dell'uso del territorio è diretta e non si evidenziano particolari criticità. Inoltre, in considerazione delle caratteristiche territoriali ed urbanistiche del comune di Poggio San Vicino, non si è ritenuto necessario effettuare una campagna di misure fonometriche a supporto e conferma delle scelte adottate con la metodologia qualitativa

La procedura di definizione della classificazione acustica del territorio si è sviluppata nelle seguenti fasi:

Fase preliminare

Preliminarmente sono stati acquisiti i dati ambientali ed urbanistici necessari per un'analisi territoriale approfondita, quali la carta tecnica regionale, il piano di fabbricazione comunale e relative norme tecniche di attuazione valutando in particolare i parametri

relativi alla capacità insediativa sia di tipo residenziale che produttiva per ogni zona, le infrastrutture dei trasporti e la classificazione delle strade.

Sono state inoltre raccolte informazioni riguardanti scuole, aree di rilevante interesse storico, artistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, aree dedicate allo svolgimento di attività temporanee svolte all'aperto di intrattenimento e pubblico spettacolo, aree dove sono ubicate attività terziarie, commerciali, artigianali ed industriali.

1° Fase

La prima fase si è compiuta con la redazione di una bozza di zonizzazione con la metodologia qualitativa e sulla base di criteri il più possibile oggettivi, che hanno tenuto conto dell'uso effettivo e prevalente del territorio, con riferimento specifico alle vigenti destinazioni d'uso previste nel PDF esistente.

2° Fase

La seconda fase è consistita nell'analisi critica della bozza di zonizzazione effettuata con i Tecnici Comunali, e con i tecnici incaricati dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici, soprattutto relativamente al coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti, nell'inserimento di fasce di pertinenza in prossimità delle infrastrutture di trasporto, nella verifica della possibilità di aggregazione in aree omogenee.

3° Fase

Nella terza fase si è proceduto alla sistemazione cartografica utilizzando come base la carta tecnica regionale.

Alcuni **criteri generali** utilizzati sono i seguenti:

Per la **scelta delle unità territoriali minime** su cui basare le analisi di tipo socio-economico, sono state inizialmente utilizzate le perimetrazioni del PDF, aree che in seconda fase sono state omogeneizzate alle altre.

Si è inoltre seguito il criterio della **non tracciatura del limite acustico in attraversamento su edifici** a qualsiasi uso adibiti. In linea generale, è stato comunque scelto di estendere ed uniformare quanto più possibile il limite acustico delle varie classi al fine di **evitare una eccessiva frammentazione** del territorio.

Particolare cura ed attenzione è stata prestata alla **classificazione delle aree adiacenti alle infrastrutture di trasporto**, con l'inserimento delle fasce di pertinenza previste per legge.

6.2 Individuazione delle classi

6.2.1 Individuazione delle aree particolarmente protette - classe I

Rientrano in classe acustica I le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione e, ai sensi della L.R. 14/11/2001 n. 28, possono appartenere a tale classe:

- Aree ospedaliere o di cura;
- Aree destinate al riposo e allo svago;
- Aree residenziali rurali;
- Aree di particolare interesse urbanistico;
- Parchi pubblici;
- Aree di interesse ambientale;
- Aree di interesse storico-archeologico.

Aree ospedaliere o di cura

Relativamente alle strutture ospedaliere e sanitarie, esse non sono presenti nel territorio di Poggio San Vicino.

Plessi scolastici ed insediamenti per l'istruzione

Per quanto riguarda le strutture scolastiche, nel comune di Poggio San Vicino è presente una scuola materna così individuata:

N°	Nome ed indirizzo	Classe acustica
S	Scuola materna – via G. Leopardi	III

La scuola è stata classificata secondo la zona di pertinenza (Classe III), ma la sua presenza all'interno di tale zona risulta evidenziata con la lettera S cerchiata e dal perimetro di colore verde con retino puntinato.

Nel caso della scuola, il rispetto dei limiti può riferirsi al solo periodo della giornata di effettiva fruizione della struttura.

Aree di interesse ambientale e di interesse storico-archeologico

A breve distanza dal centro storico è ubicata la frazione Palazzo caratterizzata dalla presenza di edifici di origine medievale, attualmente in stato di abbandono e disabitati. Gli unici due edifici attualmente utilizzati, a seguito di vari rimaneggiamenti subiti, non

presentano più caratteristiche di valore storico ed architettonico e sono utilizzati come abitazioni rurali per attività legate all'agricoltura e pastorizia. Allo stato attuale non si giustifica quindi l'attribuzione a tale area della classe I. Tuttavia, qualora in futuro venga intrapresa un' iniziativa di recupero con destinazione turistico-residenziale, si suggerisce di rivedere la classificazione attualmente attribuita, con l'assegnazione della Classe I.

Aree destinate al riposo e allo svago e a parchi pubblici

Per quanto riguarda le aree destinate al riposo e allo svago e a parchi pubblici, la loro classificazione come aree particolarmente protette va intesa nel senso della salvaguardia di un loro uso naturalistico; la presenza di attività ricreative o sportive o la vicinanza di assi viari, non sono compatibili con i limiti previsti per le aree particolarmente protette. Tali aree non sono pertanto presenti all'interno del territorio comunale. Sono state escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree di verde sportivo, per le quali la quiete sonora non ha particolare rilevanza ai fini della loro funzione.

Aree cimiteriali

Per quello che riguarda le aree cimiteriali, si individua il cimitero di Poggio San Vicino in via Cerqueto. L'area cimiteriale, ai sensi della D.G.R. 896/03, viene associata all'area acustica caratterizzante la zona e corrispondente alla Classe III. L'area risulta evidenziata dalla lettera **E** cerchiata e dal perimetro di colore verde con retino puntinato.

Aree residenziali rurali

Non sussistono nel territorio aree residenziali rurali che abbiano caratteristiche ambientali, storiche o paesistiche di particolare pregio per la cui utilizzazione sono richiesti bassi livelli di rumore ambientale, tali da necessitarne l'inserimento in Classe I.

Aree di particolare interesse urbanistico

Per la stessa motivazione di cui sopra, non sussistono nel territorio aree di particolare interesse urbanistico tali da ritenere sostanziale per la loro utilizzazione l'inserimento in classe I.

6.2.2 Individuazione delle aree prevalentemente industriali classe V e esclusivamente industriali classe VI

Si è inteso per classe V un'area con insediamenti di tipo industriale-artigianale e scarsità di abitazioni e per classe VI un'area monofunzionale a carattere esclusivamente industriale, ammettendo la sola presenza delle residenze del personale di custodia.

Nel Comune di Poggio San Vicino le aree esclusivamente industriali non sono presenti. Il tessuto urbano e lo sviluppo urbanistico che il territorio ha sostenuto nel tempo, come le caratteristiche delle aree in cui si sono insediati i nuclei produttivi, non permettono l'esclusività industriale di tali aree.

Le zone ricadenti in classe V sono state direttamente individuate dagli insediamenti produttivi esistenti coincidenti con le destinazioni di PDF. Tali zone sono state bordate con fasce cuscinetto di larghezza al minimo 60 m in classe IV, fino a raccordarle alle zone limitrofe.

6.2.3 Individuazione delle aree in classe II prevalentemente residenziali, classe III aree di tipo misto e classe IV aree ad intensa attività umana

Per tutte le unità territoriali non comprese nelle classi I, V e VI, la classificazione acustica è stata effettuata con riferimento alle caratteristiche urbanistiche, alla tipologia degli insediamenti abitativi, alla presenza di attività produttive, commerciali ed uffici, e soprattutto alla incidenza delle infrastrutture di trasporto.

Per valutare l'effetto di tali cause di produzione di rumore si sono utilizzate metodologie qualitative, basate sulle destinazioni del piano di fabbricazione e sulla reale fruizione del territorio, tenendo in considerazione anche le trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici comunali non ancora attuati al momento della zonizzazione.

I parametri tenuti in considerazione risultano:

Densità di popolazione

All'aumentare della densità di popolazione di un'area aumenta il contributo di rumorosità di origine antropica derivante dalle attività di tipo residenziale: le emissioni sono attribuibili a fonti interne (radio, televisori, elettrodomestici, ecc.) o allo stabile (ascensori, caldaie, impianti di climatizzazione, ecc.), alle attività ricreative, alle attività correlate alle residenze (raccolta rifiuti, traffico connesso con la mobilità dei residenti e dei

visitatori ecc.). Questa componente del rumore antropico è in pratica incontrollabile e congenita. Si è fatto pertanto riferimento alle previsioni del PDF considerando la tipologia edilizia prevalente (edifici con un elevato numero di piani, villette a schiera, case sparse ecc.).

Densità di attività produttive, esercizi commerciali e di uffici

La presenza di attività produttive, esercizi commerciali ed assimilati (bar, ristoranti ecc.) contribuisce all'aumento del rumore ambientale sia per via diretta, a causa della emissione di rumore da parte degli addetti, dei clienti, di macchinari ecc., sia per via indiretta in quanto attrattori di traffico. Una situazione analoga si ha con gli insediamenti dei servizi (uffici pubblici e privati, ecc.), probabilmente con un minore impatto acustico sull'ambiente circostante rispetto a quanto provocato dagli insediamenti commerciali.

Si è fatto pertanto riferimento al PDF ed alle previsioni dei piani di programmazione comunale del commercio, dei piani degli insediamenti produttivi ecc. ovvero a valutazioni dirette sulla concentrazione di negozi in aree ristrette, alla presenza di supermercati o alla presenza di uffici.

Effetto delle infrastrutture di trasporto

Il rumore prodotto dai veicoli di trasporto ha una influenza molto importante sul clima acustico complessivo del territorio sia urbano che extraurbano e quindi di esso occorre tenere conto nella classificazione delle diverse zone, al di fuori delle fasce di pertinenza, previste dalla normativa. Allo stato attuale tali fasce sono state definite, con specifici decreti attuativi, per le infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali e le modalità di classificazione delle aree adiacenti a tali infrastrutture saranno trattate più avanti.

In considerazione di quanto sopra sono state attribuite le seguenti classificazioni:

- le aree residenziali ubicate nel centro del paese con la presenza di piccole attività commerciali e di uffici, nonché le aree abitative ubicate presso la frazione Colle, Cordivino e Palazzo sono state inserite in Classe III;
- le aree rurali extraurbane e boschive sono inserite in Classe III, in quanto in tali zone è previsto l'utilizzo di macchine operatrici;
- le aree dove si svolgono attività sportive sono state annoverate alla classe IV. Tra queste il campo da calcio di proprietà comunale ubicato in via G. Leopardi presso la Strada Provinciale n°52.

6.2.4 Casi particolari di classificazione per le aree poste classe III, classe IV

Tenendo in considerazione i parametri valutativi descritti si evidenzia quanto segue.

Le aree abitative ubicate nella frazione Serronchia, adiacenti la strada provinciale Apiro-Poggio n°3, anche per la presenza di attività artigianali sono state inserite nella classe IV anziché III, in coincidenza della fascia A di pertinenza acustica della strada provinciale.

L'impianto sportivo da tennis ubicato in via G. Leopardi presso la scuola materna è stato inserito nella classe III anziché IV. L'affluenza di utilizzatori e del pubblico a questa struttura è tale da non pregiudicare il clima acustico dell'area.

6.3 Classificazione delle infrastrutture stradali

Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, le strade sono elementi di primaria importanza nella predisposizione della zonizzazione acustica, per cui, così come indicato dalla Delibera della Giunta regionale, le aree prospicienti alle infrastrutture di trasporto sono state classificate tenendo conto delle caratteristiche e della tipologia di queste ultime.

La Delibera della Giunta regionale propone, per valutare in tal senso la rete viaria, di far riferimento al Decreto Legislativo 30.4.92, n° 285 (Nuovo codice della strada) e nello specifico all'art. 2 ove vengono classificate le varie tipologie stradali in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali o in coerenza con quanto disposto dai Piani Urbani del Traffico.

In tal modo si avrà una definizione delle varie strade che indurrà nelle aree prospicienti una prima classificazione acustica che dovrà essere confrontata con quella delle unità territoriali attraversate.

La Delibera della Giunta regionale prevede delle fasce fiancheggianti le infrastrutture, dette "fasce di pertinenza", di ampiezza pari a 60 m per parte per le strade classificate di tipo A, B, C e D del comma 2 art. 2 D. Lgs. N. 285/92 e di ampiezza pari a 30 m per parte per gli altri tipi di strade.

La successiva emanazione del DPR 142/04 relativo alle infrastrutture viarie ha introdotto rilevanti modifiche per quanto attiene i limiti acustici da assegnare alla sorgente stradale.

Il decreto definisce la dimensione di fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali all'interno delle quali devono essere rispettati specifici limiti di rumore con riferimento al tipo di infrastruttura viaria come definito dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92 e succ. modifiche) superando quindi i disposti di cui alla classificazione acustica del territorio (vedi tabella del DPR 142/04).

Nella presente classificazione acustica alle strade extraurbane principali e secondarie e alle strade urbane di scorrimento sono state assegnate fasce di pertinenza previste dal decreto (indicate nelle tabelle pag.16 della presente relazione). Le aree ricadenti all'interno della fascia A sono state poste in classe IV, le aree ricadenti all'interno della fascia B sono state poste in classe III o superiore, nel rispetto delle destinazione d'uso del territorio. Di seguito si riporta l'elenco delle strade di tipo C che attraversano il Comune di Poggio San Vicino:

Denominazione	Tipo
S.P. N° 3 Apiro-Poggio-San Giovanni	Cb
S.P. N°52 Frontale-Poggio San Vicino	Cb

Per quanto riguarda le strade urbane di quartiere (tipo E) e locali (tipo F), si è scelto di non rappresentare esplicitamente le fasce di pertinenza allo scopo di non appesantire troppo il layout grafico delle tavole. Resta comunque inteso che l'ampiezza di tale fascia di pertinenza di tipo E ed F è di 30 m, come previsto dal DPR 30/03/04 n°142; inoltre i valori limite di immissione validi all'interno di questa fascia sono quelli della classe di destinazione d'uso del territorio che caratterizza l'area in cui tali strade sono inserite.

Nel caso specifico la Strada Provinciale n°3 di attraversamento della frazione Serronchia, dove è presente una fila quasi continua di edifici, e l'area ad essa adiacente per una estensione di 100 m dal ciglio della infrastruttura stessa, è stata posta in Classe IV.

La parte di area più lontana dalla strada è stata classificata tenendo in considerazione che è per lo più utilizzata per le coltivazioni, e pertanto è stata inserita in Classe III.

7. Modalità di controllo

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni e dalle Provincie, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e dalla LR 28/01, avvalendosi del supporto dell'ARPAM, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.60/97. Per le attività di vigilanza e controllo, il Comune o la Provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPAM privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.

Le tariffe delle prestazioni tecniche di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPAM.

8. Sanzioni amministrative

L'Art. 10 della Legge quadro n. 447/95 prevede diverse sanzioni di tipo amministrativo per chi contravviene alle norme in materia di inquinamento acustico previste dalla legge stessa. E' prevista una deroga alla applicazioni di tali sanzioni per le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, che predispongono i piani di contenimento ed abbattimento del rumore (art. 10, comma 5 della Legge quadro). Le sanzioni amministrative previste sono le seguenti.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9 della Legge quadro, dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal prefetto dal Ministro dell'ambiente o dal Presidente del Consiglio dei ministri, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,91 a euro 10329,14 (art. 9, comma 1 della Legge quadro). Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 5164,57. La violazione dei regolamenti di esecuzione, previsti dall'art. 11 della legge quadro e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, in applicazione della suddetta legge, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10329,14.

Il 70 per cento delle somme derivanti da tali sanzioni è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento acustico, con incentivi per il raggiungimento dei valori limite di immissione e di qualità (art. 10, comma 4 della Legge quadro n.447/95).

9. Procedura per l'approvazione del piano di classificazione

Le procedure per l'approvazione della classificazione acustica sono determinate dall'art. 4 della Legge Regione Marche 14/11/2001 n.28, nel seguente modo.

L'atto di classificazione acustica è adottato dal Consiglio Comunale.

Esso è depositato a disposizione del pubblico per sessanta giorni presso la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune. Entro i sessanta giorni del deposito chiunque può formulare osservazioni.

Contestualmente al deposito, l'atto di classificazione è trasmesso, unitamente agli elaborati tecnici, all'ARPAM ed ai Comuni confinanti per l'espressione dei relativi pareri, che sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento; decorso tale termine il parere si intende favorevole.

Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi dall'ARPAM e dai Comuni confinanti, approva l'atto di classificazione e nei successivi trenta giorni lo trasmette alla Regione ed alla Provincia.

10. Elaborati

La documentazione costituente la presente Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Poggio San Vicino, è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Tavola n°1 – Carta della classificazione acustica (scala 1:10.000).